

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - C12 COMUNE DI TRENTO

08-10-2004

EDILIZIA PUBBLICA - GRADUATORIA DEFINITIVA (E) - SEMESTRE 2 ANNO 2003

Posiz.	Cognome	Nome	PUNTI		Circoscrizioni
1	MUSLIOVSKI	IMRAN	36	17	05
2	MHILLI	PAVLIN	35	11	05
3	ADEMI	VELI	30	13	05

**Comune di RIVA DEL GARDA**

[BO43040144860|P025|]

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

13 settembre 2004, n. 118

**Seconda rettifica per errore materiale delle previsioni del piano regolatore generale intercomunale (PRGI - territorio di Riva) con procedura semplificata ex art. 42 bis, comma 1 della LP 22/1991 e ss.mm. relativo ad imprecisioni di schedatura degli ambiti e manufatti di interesse storico, alla normativa nonché di alcune previste destinazioni urbanistiche**

omissis

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione del relatore Assessore Mosaner:

Richiamata la deliberazione della Giunta provinciale n. 2293 dd. 20.9.2002 con la quale è stato approvato con modifiche d'ufficio il piano regolatore intercomunale dei comuni di Riva del Garda e Nago-Torbole;

Posto in evidenza che con detta delibera la Giunta provinciale, ha comunque segnalato l'esigenza che l'Amministrazione comunale proceda con quelle integrazioni e/o correzioni e qualificazioni del piano regolatore che, pur opportune, non è stato possibile attuare nella fase di approvazione;

Ricordato che con la legge provinciale n. 7 del 7.8.2003 è stata inoltre introdotta una variante al piano urbanistico provinciale pubblicata sul Bollettino Ufficiale il 19.8.2009 che è entrata in vigore il 3.9.2003;

Posto in evidenza che la nuova legislazione urbanistica ha introdotto anche delle modifiche normative rispetto a quelle precedenti;

Ricordato che con delibera della Giunta provinciale 2813 del 23.10.2003 è inoltre entrata in vigore dal 3 dicembre 2003 anche la nuova carta di sintesi geologica;

Ricordato che con verbale di deliberazione n. 368 il 12.2.2003 il Consiglio comunale ha approvato *per la prima volta* con procedura semplificata ex art. 42 bis, comma 1 della LP 22/1991 e ss.mm. alcune modifiche per errori materiali relativi alla normativa ed agli ambiti e manufatti di interesse storico delle previsioni urbanistiche del PRGI;

Evidenziato che con la sopra citata deliberazione consiliare 368 è anche stato assunto l'indirizzo di affidare al Settore 7 - Area della gestione del territorio ambiente e delle attività produttive il periodico riscontro, con cadenza perlomeno trimestrale, degli eventuali errori materiali, cui è riservata la disciplina dell'art. 42 bis della LP 22/1991 e ss.mm., ulteriormente riscontrati negli elaborati di piano che però non diano motivo di interpretazione autentica di disposizioni normative;

Data evidenza che conformemente all'indirizzo consiliare, il riscontro tecnico operato dall'Area gestione del territorio ambiente e delle attività produttive comporta nuovamente la necessità di procedere come di seguito per la rettifica di errori materiali;

Riscontrato che l'accertamento degli errori materiali è conseguente:

*alla segnalazione del proprietario:*

1. in data dd 16.9.2003 prot. 29781 in ordine alla mancata individuazione come area parte integrante il lotto di proprietà p.f. 1851/5 CC RIVA sita in via Ardaro come rilevabile sia dalla previgente previsione urbanistica PUC (Piano Urbanistico Comprensoriale), sia dal rilievo aerofotogrammetrico avente valenza di riscontro normativo nel riconoscimento del lotto libero o edificato (art. 5 NTA);
2. in data 30 marzo 2004 prot. 11617 e successiva integrazione tecnica di data 17 giugno 2004 prot.21392 *relativo alla classificazione di intervento del manufatto storico* p.ed. 300/1 CC Riva sito in via Canella;
3. in data 25 agosto 2004 prot. 29366 *relativo alla individuazione della configurazione del sedime dei manufatti e la classificazione dell'intervento ammesso per alcuni edifici del centro storico* rivano p.ed. 309/5, 309/4, 309/2 CC Riva siti tra piazza Cavour e viale Dante Alighieri;
4. in data 2 settembre 2004 prot. 30235 in ordine alle particelle edificiali pp.edd. 2516/1,/2 CC Riva site in via Restel de Fer segnalata da privato comproprietario in quanto ricomprese nella destinazione alberghiera invece che in quella residenziale come in effetti utilizzate;

*al riscontro operato d'ufficio:*

5. a seguito della segnalazione dell'Area patrimonio, estimo, economato che le particelle comunali relitti non più suscettibili di un'utilizzazione pubblica pp.ff. 2206/10 e 2206/15 CC Riva risultano parzialmente soggette alla previsione urbanistica di aree e percorsi pedonali e ciclabili e che tale previsione rendeva impossibile un'operazione di cessione quale spazio di stretta pertinenza residenziale come in uso attualmente;
6. operato a seguito di esame istruttorio ai fini dell'ammissibilità dell'intervento edilizio *relativo alla classificazione del manufatto storico* p.ed. 406/2 e CC Riva sito in viale Rovereto, dato che, a fronte di una esistente destinazione quale pertinenza alberghiera tali manufatti risultano invece perimetrati quale nucleo storico isolato a destinazione produttiva;
7. a seguito di esame istruttorio ai fini dell'ammissibilità dell'intervento edilizio *del manufatto storico* p.ed. 511 CC Riva sito in loc. Pasina, l'errata indicazione nella schedatura della particella edificiale p.ed 517;
8. a seguito di esame istruttorio ai fini dell'ammissibilità dell'intervento edilizio *del manufatto storico* pp.edd. 47 e 49 CC Riva sito in via Fiume, la mancata trascrizione nella schedatura della particella edificiale p.ed 49;

Visto che pertanto si rende applicabile la procedura di cui all'art. 42 bis della LP 5 settembre 1991 n. 22 e ss.mm. per la rettifica delle previsioni del piano regolatore generale;

Rilevata in proposito l'evidente necessità di adeguamento normativo e configurandosi per la situazione di contrasto individuata l'ipotesi di errore materiale di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 42 bis della LP 22/1991 e ss.mm.;

Considerata l'incongruenza rilevata nella relazione tecnica redatta per quanto riguarda i manufatti storici e le destinazioni d'uso la necessità di adottare delle correzioni

*alla schedatura e alle norme particolari per:*

- n. 907 (p.ed. 300/1, CC Riva site in via Canella);
- n. 816 (p.ed. 309/2 CC Riva sita tra piazza Cavour e viale Dante);
- n. 819 (p.ed. 309/5 CC Riva sita tra piazza Cavour e viale Dante);
- n. 307 (p.ed. 406/2 CC Riva sita in viale Rovereto);
- n. 423 (p.ed. 517 corretta a p.ed 511 CC Riva sita in loc Pasina);
- n. 845 (p.ed. 47 va aggiunta la p.ed. 49 CC Riva sita in loc Pasina);

*integrando la schedatura e la norma particolare:*

con nuova scheda n. 816/A (porzione di edificio con affaccio su piazzetta interna non accatastato sulla p.ed. 309/4 sito tra piazza Cavour e viale Dante) CC Riva

*rettificando la previsione urbanistica*

del percorso ciclo-pedonale interessante le pp.ff. 2206/10 e 2206/15 CC Riva;  
della destinazione urbanistica della p.f. 1815/5 CC Riva;  
della destinazione urbanistica delle pp.edd. 2516/1/2 CC Riva;

Rilevata in proposito l'evidente necessità di adeguamento delle schedatura, della norma particolare e delle previsioni urbanistiche, configurandosi per la situazione di contrasto individuata l'ipotesi di errore materiale di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'art. 42 bis della LP 22/1991 e ss.mm.;

Esaminata la proposta di rettifica n. 2/2004 per errori materiali composta da n. 1 relazione illustrativa dd. agosto 2004, con relativi allegati che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che la presente deliberazione costituisce procedura di rettifica alle previsioni del PRGI e che pertanto:

- la relazione illustrativa di cui sopra, unitamente alla deliberazione di approvazione del Consiglio comunale, sono trasmessi alla Provincia che provvede a darne pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Rilevato che la Commissione Consiliare per l'urbanistica, la viabilità e l'ambiente, è stata informata nella seduta dd. 12.8.2004 e ha preso atto della proposta di rettifica per errori materiali delle previsioni normative e cartografiche del PRGI nella seduta dd. 6.9.2004;

Visto l'art. 42 bis della LP n. 22 del 5.9.1991 e ss.mm. per quanto attiene alle rettifiche delle previsioni del PRGI;

### **si propone**

1. di correggere l'errore materiale presente nelle schede di centro storico come indicato nell'apposita relazione illustrativa settembre 2004 che, allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale (omissis);
2. di correggere l'errore materiale delle destinazioni urbanistiche come indicato nella relazione illustrativa dd. settembre 2004;
3. di demandare all'Ufficio urbanistica del Comune di Riva del Garda la trasmissione di copia del presente atto alla Provincia, in conformità a quanto disposto dall'art. 42 bis terzo comma della LP 22/1991 e ss.mm.;
4. di mantenere l'indirizzo di affidare al Settore 7 - area della gestione del territorio e delle attività produttive il periodico riscontro, con cadenza perlomeno trimestrale, degli eventuali errori materiali, cui è riservata la disciplina dell'art. 42 bis della LP 22/1991 e ss.mm., ulteriormente riscontrati negli elaborati di piano e che però non diano motivo di interpretazione autentica di disposizioni normative.

### **PARERE TECNICO-AMMINISTRATIVO**

#### *SETTORE 7 - AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO, AMBIENTE E DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 della LR n. 1/1993 nel testo sostituito dall'art. 16 - 6° comma della LR n. 10/1998, si attesta che la proposta della soprasposta deliberazione è stata debitamente istruita da questa area e che sotto il profilo tecnico-amministrativo è regolare.

lì, 6.9.2004

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA  
P. PAROLARI

omissis

### **delibera**

1. di approvare la suindicata proposta di delibera del relatore Assessore Mosaner;
2. di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 5 della LR 31.7.1993 n. 13, che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta municipale, da parte di ogni cittadino, ex art. 52 della LR n. 1/1993 come modificato dall'art. 12 della LR n. 10/1998, durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, e giurisdizionale avanti il TRGA di Trento ex art. 2 lett. b) della legge 6.12.1971 n. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Accertata inoltre l'opportunità di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento, al fine di consentire la più rapida conclusione dell'iter semplificato previsto dalla legge, il Presidente invita il Consiglio comunale a votare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

omissis

**delibera**

- di dichiarare la presente deliberazione, per l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 100 - 3° comma del Testo Unico approvato con DPGR 27.2.1995 n. 4/L.

IL PRESIDENTE  
LOTTI

IL SEGRETARIO GENERALE  
RIGHI

**PROVINCIA AUTONOMA DI  
BOLZANO - ALTO ADIGE**

**AUTONOME PROVINZ  
BOZEN - SÜDTIROL**

[BO43040144844|P025|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE  
30 agosto 2004, n. 3089

**Comune di Campo di Trens: approvazione parziale di modifiche al piano urbanistico**

Visto il piano urbanistico comunale vigente di Campo di Trens;

Constatato che il Comune propone le seguenti modifiche al piano urbanistico comunale secondo gli allegati grafici:

*Delibera consiliare n. 48 dell'11 dicembre 2003*

Ampliamento (ca. 2.950 m<sup>2</sup>) della zona per impianti turistici alloggiativi "Castelpietra" tramite trasformazione di verde agricolo;

*Delibera consiliare n. 8 del 18 febbraio 2004*

Inserimento di un impianto idroelettrico con presa d'acqua, condotta forzata e centrale sul rio di Gansor a Mules;

Constatato che avverso le succitate delibere consiliari non sono state presentate né proposte, né osservazioni;

Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, nonché il parere distinto della Commissione integrata ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale dell'11 agosto 1997, n. 13, espressi nella seduta del 15 luglio 2004;

Visti gli art. 19, 20 e 21 della legge provinciale dell'11 agosto 1997, n. 13;

Ciò premesso;

LA GIUNTA PROVINCIALE

ad unanimità di voti legalmente espressi

[AM43040144844|P025|]

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG  
vom 30. August 2004, Nr. 3089

**Gemeinde Freienfeld: Teilweise Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan**

Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Freienfeld;

Festgestellt, dass die Gemeinde folgende Änderungen am Bauleitplan, laut grafischer Unterlagen, beantragt:

*Ratsbeschluss Nr. 48 vom 11. Dezember 2003*

Erweiterung (ca. 2.950 m<sup>2</sup>) der Zone für touristische Einrichtungen - Beherbergung „Sprechenstein“ durch Umwidmung von landwirtschaftlichem Grün;

*Ratsbeschluss Nr. 8 vom 18. Februar 2004*

Eintragung eines Wasserkraftwerkes mit Wasserfassung, Druckrohrleitung und Krafthaus am Gansörbach in Mauls;

Festgestellt, dass gegen obgenannte Ratsbeschlüsse weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind;

Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, sowie auf das gesonderte Gutachten der erweiterten Kommission im Sinne des Art. 2 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, welche in der Sitzung vom 15. Juli 2004 erteilt wurden;

Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13;

Dies vorausgeschickt;

**beschließt**

DIE LANDESREGIERUNG